

DISEGNO DI LEGGE

N. 1968

d'iniziativa dei senatori PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO e ZIN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2015 Disposizioni per le notificazioni in materia di catasto nelle province autonome di Trento e di Bolzano

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Le mappe catastali di origine ottocentesca *ex* austriaca, utilizzate nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, e di certo ogni prodotto cartografico datato ed espresso su supporto cartaceo, oltre a poter essere affette da errori originari di rappresentazione (...l'immobile oggetto del rilievo era stato «disegnato» in mappa in maniera difforme rispetto alla realtà fin dall'origine), risultano ulteriormente e soprattutto passibili di aver scontato, nel corso dell'ormai ultrasecolare attività di gestione ordinaria cui sono state soggette, sia errori di graficismo che deformazioni subite dal supporto cartaceo stesso.

Nel quasi secolo e mezzo di gestione, le risultanze cartografiche catastali sono infatti inevitabilmente andate soggette a forme più o meno gravi di deterioramento metrico, come tali essenzialmente riconducibili alle possibili degenerazioni conseguenti: alle operazioni di riproduzione a seguito della formazione di nuove edizioni-copie della mappa cartacea stessa, soprattutto con riguardo alle aree fatte oggetto di maggiore movimentazione; così come a tutte le imprecisioni conseguenti al recepimento in mappa dei cambiamenti di configurazione delle particelle indotte dai tipi di frazionamento elaborati dai tecnici di parte. Particolarmente deleterie, da ultimo, si sono poi dimostrate in genere tutte le operazioni conseguenti ad interventi di ingrandimento pantografico mirate a portare la rappresentazione nella scala 1:2880 alla scala 1:1440, quando non addirittura al 1:720, in tutti i casi realizzate mediante processi che avrebbero condotto alla macroscopizzazione sistematica delle eventuali già pur presenti originarie imprecisioni. A tanto va poi aggiunta la questione delle deformazioni introdotte nella cartografia catastale numerica nella fase di numerizzazione (...data in appalto!), conseguente alla digitalizzazione manuale delle mappe cartacee (errori di puntamento) e nella fase successiva di creazione di una rappresentazione unica per comune catastale (*merge mapping*), dove sono stati introdotti ulteriori errori di adiacenza e di cucitura dei singoli fogli con gli ingrandimenti pantografici.

Da quanto esposto, emergono in tutta evidenza gli ampi margini di intervento migliorativo, nel senso specifico della possibile quanto opportuna revisione di un patrimonio cartografico il cui livello di precisione e aderenza allo stato reale si deve far dipendere all'epoca in cui fu formato e che pertanto, come tale, finisce inevitabilmente per risentire oltre che dei limiti strumentali delle apparecchiature di rilevamento utilizzate, anche e forse soprattutto delle finalità eminentemente fiscali per cui era stato concepito e quindi realizzato.

È dunque in questo contesto che risultano destinate ad operare le soluzioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della rappresentazione cartografica del territorio in linea di principio massimamente congruente e aderente al dato reale, nel rispetto dello stato giuridico in cui versano le realtà interessate agli interventi di cui trattasi.

Si allude qui alle procedure cosiddette dei «nuovi rilievi» di cui alla legge regionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 6 del 1990 e quindi, più di recente, agli interventi di «restauro» della cartografia in vigore, fondati sulla normativa generale di

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 6 del 1985.

In ambo i casi alle modifiche di rappresentazione nella cartografia delle particelle catastali interessate consegue inevitabilmente anche la modifica della misura della superficie, passibile in ogni caso e con riguardo ad ogni immobile rappresentato di subirne il ricalcolo.

La modifica in tal modo indotta alla rappresentazione nella cartografia e la conseguente attribuzione di una nuova superficie comportano altresì il cambiamento della relativa rendita catastale. Di tanto deve essere reso edotto il contribuente mediante idonei strumenti di comunicazione.

La vastità delle aree interessate agli interventi di miglioramento della rappresentazione cartografica di cui trattasi, nonché agli interventi di revisione degli estimi catastali, che avviene di norma ogni dieci anni, e di conseguenza il grande numero dei contribuenti a cui deve essere data comunicazione delle variazioni dell'estimo relativo, rende la normativa vigente a livello nazionale, e cioè l'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, inadeguata, non fosse altro in considerazione dell'elevato costo a carico dell'amministrazione procedente che una notificazione *ad personam* comporterebbe.

Si propone, pertanto, il riconoscimento della facoltà per le province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù della competenza spettante in materia catastale ai sensi della norma di attuazione di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, di poter utilizzare, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.